

6/26 ESI



Tribunale di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 6/26 trasmesso a seguito di declaratoria di incompetenza dal Tribunale di Rimini, innanzi al quale veniva depositato da Alex Berlini, codice fiscale BRLLXA98T29H294X, nato a Rimini (RN), il 29 dicembre 1998 residente in Castiglione delle Stiviere (MN), via Chiassi Giovanni, 80, lett. A int. 3, CAP 46043, ai sensi dell'art. 283 CCI;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 co. 2 CCI atteso che l'istante è residente in Comune facente parte del circondario del Tribunale e non risultando applicabile la previsione di cui all'art. 28 CCI in quanto non si verte in ipotesi di domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o della insolvenza né di liquidazione giudiziale o controllata;

esaminata la relazione predisposta dal gestore della crisi, Avvocato Beatrice Curcio;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex artt. 278 co. 3 e 1 co. 1 CCI essendo attualmente dipendente a tempo indeterminato di Safeguard S.r.l. ed avendo cessato la propria attività imprenditoriale dal 24/7/2023;

osservato che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle

obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 16 e segg. del ricorso e 10 e segg. della relazione del gestore;

rilevato che il ricorrente non si è avvalso in precedenza del beneficio richiesto;

considerato che il gestore della crisi ha indicato la causa del sovraindebitamento nella attività di impresa di autotrasporto di merci in conto terzi svolta sotto la supervisione del proprio padre, il quale non coinvolse il proprio giovane figlio nella gestione amministrativa e contabile della azienda, sicchè fino alla malattia del padre l'istante non ebbe nozione della situazione debitoria in cui versava l'attività;

osservato che il debitore è incapiente non essendo titolare di beni immobili ma solo di un bene mobile registrato (Skoda tg FK453EA40 immatricolata in data 13/06/2017 del valore ipotizzato di € 4.163,00, oggi sottoposta a pignoramento per l'importo di Euro 124.528,17) e che la sua unica entrata è costituita dallo stipendio pari complessivamente a circa € 1.250,00 con cui deve fare fronte alle necessità del mantenimento proprio nonché ai costi della procedura né egli appare in grado, nemmeno in prospettiva futura, di offrire ai creditori alcuna effettiva e non simbolica utilità diretta o indiretta;

valutato che il gestore ha espresso altresì giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

osservato che l'art. 283 CCI richiede, quale specifico ulteriore presupposto, la meritevolezza del debitore e che, a tal fine, occorre verificare l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento;

considerato che è onere del debitore fornire prova positiva della sussistenza del predetto requisito e cioè di avere assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di non avere compiuto atti fraudolenti;

rilevato che la sussistenza della meritevolezza nella presente procedura costituisce un requisito imprescindibile per l'accesso alla esdebitazione, che richiede un vaglio particolarmente rigoroso da parte del giudice, essendosi condivisibilmente chiarito che “ *la natura eccezionale dell'istituto, così come il tenore letterale dell'art. 283 CCII, suggeriscono una valutazione rigorosa del requisito, quale presupposto necessario e imprescindibile per l'accesso al beneficio. Infatti: il comma 1 individua espressamente la meritevolezza come presupposto di accesso all'istituto; il comma 4 demanda all'OCC di illustrare la «diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni»; il comma 7 colora di significato il riferimento alla «meritevolezza» imponendo al giudice la verifica in ordine all'assenza di atti di frode e alla mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento*” (cfr. Tribunale Rovereto, 09/02/2024, est. Dott Cuccaro);

ritenuto che nel presente caso l'istante abbia offerto valida propria della assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento atteso che:

- 1) tale indebitamento è frutto della gestione della impresa da parte del padre dell'istante e non del ricorrente stesso;
- 2) l'istante, una volta appresa la situazione di crisi della attività di impresa esercitata, ha posto in essere tutte le cautele al fine di superare la crisi e in particolare, a fronte del furto del furgone, ha provveduto al noleggio di un

altro senza sostenere il costo di uno nuovo, nonché ha concluso accordi con i singoli creditori, Erario compreso, al fine di rientrare dalla esposizione debitoria;

3) inoltre, una volta avuta nozione del quadro integrale della situazione debitoria erariale, provvedeva alla immediata chiusura della impresa e della partita iva, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione di dissesto; ritenuto che l'aver riposto, in un primo tempo, fiducia nella gestione imprenditoriale portata avanti dal proprio padre, che è l'unico elemento che di per sé possa astrattamente contestarsi al ricorrente, nel presente caso non sia di per sé idoneo a elidere il giudizio di meritevolezza, ove si consideri la naturale propensione ed affidamento nella condotta dei propri genitori, la giovane età del ricorrente nonché la capacità dimostrata, appena colta la reale situazione, nel reagire e tentare di arginare il dissesto;

-considerato che non è di ostacolo al riconoscimento del beneficio la presenza nel patrimonio del debitore di un'autovettura, (cfr. Trib Verona, 12/1/26) ove, per quanto sopra evidenziato circa il valore della stessa, la liquidazione della medesima non consentirebbe di coprire le spese di liquidazione controllata e non sussistono i presupposti per la apprensione di una quota di reddito, atteso che la retribuzione percepita è sufficiente per il mantenimento dell'istante;

- considerato pertanto che il ricorso debba trovare accoglimento;

-rilevato che non possa procedersi alla cancellazione del pignoramento sull'autovettura in quanto misura non prevista *ex lege*, non essendosi provveduto alla vendita in sede concorsuale, e considerato altresì che non vi è prova che lo stesso derivi da debiti estranei a quelli cui all'art. 278/7 lett.

b) CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 283 CCI, accoglie il ricorso presentato da **Alex Berlino**, codice fiscale BRLLXA98T29H294X, nato a Rimini (RN), il giorno 29 dicembre 1998 residente in Castiglione delle Stiviere (MN), via Chiassi Giovanni, 80, lett. A int. 3, CAP 46043 e concede la esdebitazione dai debiti per atto o fatto anteriori al deposito del ricorso, il tutto con le esclusioni di cui all'art. 278 co. 6 e 7 e salvo quanto previsto dall'art. 283 co. 1 CCI;
- dispone che il gestore della crisi provveda a comunicare il ricorso, la relazione del gestore e il presente decreto -emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultrasensibili come ad es. le condizioni di salute- presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata a/r ovvero e-mail certificata, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto;
- avvisa i creditori che, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 283 co. 8 CCI, possono proporre opposizione;
- dispone che il gestore della crisi depositi una relazione circa la presenza o la mancanza di opposizioni appena decorso il termine di cui al punto che precede, riservando in alternativa la conferma o la revoca del decreto;
- stabilisce sin d'ora che, nel caso di conferma del decreto, il debitore depositi, tramite il gestore della crisi, entro il 31 gennaio di ogni anno del prossimo quadriennio (a far data da gennaio 2027) la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti e destinabili ai creditori, ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 CCI, tenendo quale periodo di riferimento l'anno solare; il gestore della crisi depositerà nota di accompagnamento a corredo della dichiarazione segnalando ogni circostanza rilevante;

- dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di questo Tribunale a cura del gestore della crisi.
- si riserva di disporre eventuale successiva udienza di comparizione, qualora vi siano opposizioni di uno o più creditori tempestivamente presentate.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC

Mantova, 15 maggio 2026

Il giudice delegato

Dott.ssa *Francesca Arrigoni*